Sent. n. 96/2026 pubbl. il 23/09/2026
Cron. n. : 3348/2026
Rep. n. 180/2026 del 23/09/2026

P.U. N. 61-1/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Giorgio Latti	Presidente
Dott. Gaetano Savona	Giudice rel.
Dott. Bruno Malagoli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo **P.U. 61-1/2026** del procedimento unitario, per la dichiarazione dello stato di insolvenza o della liquidazione giudiziale di

CO.SE.V. (Cooperativa Servizi Villamassargia) in liquidazione, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari-Oristano 01521650927 R.E.A. CA-129772, con sede legale in Villamassargia (SU), Via Marconi 12, CAP 09010, rappresentata, giusta procura alle liti in atti, e difesa dall'avv. Damiano Mari, presso il cui studio in Cagliari ha eletto domicilio;

resistente

proposta da

Maria Laura Mocci, C.F. MCCMLR63P57H355D, e **Marco Melis**, C.F. MLSMRC62T01E281H, rappresentati, giusta procura alle liti, e difesi dagli Avv. Lucio Corda e Maria Luisa Biagetti, presso il cui studio in Cagliari hanno eletto domicilio;

ricorrenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 13.3.2026, Maria Laura Mocci e Marco Melis hanno domandato la dichiarazione dello stato di insolvenza della Cooperativa CO.SE.V., assumendo di essere creditori insoddisfatti della stessa (in forza di decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Cagliari, nn. 34 e 35 del 2026, dell'importo rispettivamente di 21.190,84 e 21.905,87 euro) e che la debitrice versa, appunto, in stato di insolvenza.
2. In data 8.6.2026, la Cooperativa si è costituita e ha: a) eccepito ex art. 297, comma I, d.lgs. 14 del 2019, l'inammissibilità della domanda volta alla dichiarazione dello stato di insolvenza, in quanto la cooperativa è astrattamente assoggettabile a liquidazione giudiziale; b) contestato la sussistenza dello stato di insolvenza; c) in subordine, ove il Tribunale ritenesse la domanda ammissibile e la

Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb149a93f8ce1770d3
Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfcccе16ce7f78d31ff175574e0f2

sussistenza dello stato di insolvenza, che la dichiarazione venga resa ai soli fini della successiva apertura della liquidazione coatta amministrativa.

3. All'udienza del 15.6.2026, i ricorrenti hanno insistito per la dichiarazione dello stato di insolvenza ma, allo stesso tempo, evidentemente in subordine, hanno domandato l'apertura della liquidazione giudiziale.
4. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
5. Deve in primo luogo affermarsi la competenza dell'intestato Tribunale, considerato che la resistente ha sede legale in Villamassargia, ricadente nel circondario di Cagliari.
6. Ciò posto, si osserva che è provata la qualità di creditore dei ricorrenti, considerati i decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Cagliari nei confronti della resistente e in favore dei ricorrenti.
7. Sul versante soggettivo, dalla documentazione agli atti e per ammissione della stessa, la resistente risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale; infatti, l'oggetto sociale, come si evince anche dalla visura camerale, consiste in servizi di mensa, pulizie, scuolabus, ecc..
8. Sempre sotto il profilo soggettivo, ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.
 Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto, chiamato a depositare la documentazione prevista dell'art. 41, comma 4, C.C.I.I., che a tale accertamento è oggettivamente finalizzata.
 La resistente si è costituita e ha prodotto i bilanci relativi al triennio 2023, 2024 e 2025. Dall'esame dei bilanci è emerso che la debitrice ha avuto ricavi per oltre 200.000,00 euro nell'esercizio 2024, non è quindi piccolo imprenditore ed è assoggettabile a liquidazione giudiziale.
9. Ciò posto, ai sensi dell'art. 297, comma I, d.lgs. 14 del 2019, "*Salva diversa disposizione delle leggi speciali, se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione della liquidazione giudiziale si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso di uno o più creditori o dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza*". Ne discende che, ove un'impresa sia soggetta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale, la domanda di dichiarazione dello stato di

Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb149a93f8ce1770d3
Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfcccce16ce7f78d31ff175574e0f2

insolvenza non è ammissibile, potendo essere domandata soltanto ove sia stata già aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa.

10. Nel caso di specie, pertanto, non può essere accolta la domanda proposta inizialmente dai ricorrenti e volta, appunto, alla dichiarazione dello stato di insolvenza.

11. Deve invece esaminarsi la domanda, introdotta dai ricorrenti all'udienza del 15.6.2026, volta all'apertura della liquidazione giudiziale della debitrice.

In primo luogo, al riguardo, deve dirsi che la domanda è ammissibile.

Ciò in ragione della natura del procedimento unitario, concepito dal legislatore come "contenitore" unico nel quale far confluire tutte le domande inerenti alla crisi d'impresa e i relativi strumenti di soluzione. In altri termini, l'oggetto del procedimento unitario è sempre la crisi dell'impresa debitrice, a prescindere dallo strumento che si voglia utilizzare per la sua soluzione. Sicché, nello stesso procedimento possono essere fatte confluire più domande di soluzione della crisi, anche in momenti differenti, da esaminare secondo la sequenza prevista dal legislatore (ad esempio, la domanda di concordato deve essere esaminata prima di quella volta all'apertura della liquidazione giudiziale).

12. Ritenuta l'ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, deve dirsi che la stessa è fondata nel merito.

Infatti, premessa la già accertata sussistenza di tutti gli altri presupposti (competenza del Tribunale di Cagliari, natura di imprenditore commerciale della debitrice, qualità di creditori dei ricorrenti) deve dirsi dello lo stato d'insolvenza della resistente.

Al riguardo si premette che la Cooperativa è in stato di liquidazione volontaria e, pertanto, lo stato di insolvenza deve essere valutato in senso statico, cioè raffrontando il passivo con l'attivo patrimoniale. Sicché, può affermarsi che la società è insolvente soltanto ove dalla liquidazione dell'attivo non sia possibile ricavare le somme necessarie per il pagamento integrale dei debiti.

Orbene, dall'esame del bilancio dell'esercizio 2025, emerge che l'attivo patrimoniale è inferiore al passivo. Sicché, anche all'esito della liquidazione integrale del patrimonio sociale, non sarà possibile soddisfare integralmente i creditori.

13. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00.

Basti ricordare, al riguardo, l'esposizione della resistente nei confronti dei ricorrenti.

14. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb149a93f8ce1770d3
Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfcccce16ce7f78d31ff175574e0f2

dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di **CO.SE.V. (Cooperativa Servizi Villamassargia) in liquidazione**, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari-Oristano 01521650927 R.E.A. CA-129772, con sede legale in Villamassargia (SU), Via Marconi 12, CAP 09010;

1. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e curatore il dott. Massimo Mannella;
2. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
3. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
4. stabilisce il giorno 2.2.2027, ore 10:00, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
5. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
6. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà

Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb149a93f8ce1770d3
Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfcccce16ce7f78d31ff175574e0f2

altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;

7. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
8. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Cagliari, 15 settembre 2026.

Il Giudice rel.

dott. Gaetano Savona

Il Presidente

dott. Giorgio Latti

Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb149a93f8ce1770d3
Firmato Da: GAETANO SAVONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 31cdfcccе16ce7f78d31ff175574e0f2